



consorzio per la salvaguardia
dei castelli storici del friuli venezia giulia

MBAC-DR-FVG
DIREZIONE
0003892 22/05/2013

Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio dell'architettura fortificata nel Friuli Venezia Giulia

Il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato dall'arch. Giangiaco Martines, in breve "la Direzione regionale",

l'Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, rappresentato dal prof. Gaetano Russo, in breve "il Dipartimento",

il Consorzio per la salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato dal dott. Sergio Gelmi di Caporiacco, in breve "il Consorzio",

PREMETTONO

SUL PIANO GENERALE

- a) l'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica, intesa in tutte le sue articolazioni, il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in breve "il Codice", all'articolo 1, comma 1, ribadisce il suddetto compito e richiama, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- c) l'articolo 3 del Codice definisce la tutela del patrimonio culturale come "...l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;"
- d) l'articolo 6 del Codice, nel fornire una definizione di valorizzazione del patrimonio culturale, fa espresso riferimento al fine della promozione dello sviluppo della cultura, di cui al primo comma dell'articolo 9 della Costituzione, e ne ricollega l'esercizio alle attività dirette alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché alla promozione ed al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- e) il Codice incentiva in tutte le sue parti la cooperazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, in breve "il Ministero", e gli enti pubblici territoriali, e i soggetti pubblici e privati, attraverso la stipulazione di accordi o intese al fine di valorizzare il patrimonio culturale;
- f) il comma 3 dell'articolo 6 del Codice favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale;

- g) il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di gestione e valorizzazione dei beni culturali, privilegia il metodo della programmazione e favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato (art. 1, comma 1, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368);
- h) la conservazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice, è frutto di una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
- i) nell'accoglimento dei principi conservativi contenuti nelle Carte del Restauro, a partire da quella di Atene del 1931 fino alla recente Carta di Cracovia del 2000, si riconoscono, da un lato, la massima importanza e priorità alle attività di manutenzione sistematica e di consolidamento del patrimonio architettonico e, da un altro lato, il carattere eccezionale del processo di restauro, intervento al quale bisogna ricorrere solo ove l'esistenza stessa del bene sia messa in pericolo;
- j) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989 ed entrata in vigore il 1° settembre 1989, impegna i Paesi firmatari a favorire e incoraggiare le iniziative volte alla conservazione del patrimonio architettonico, attraverso l'azione congiunta degli organi statali, regionali, locali e dei privati, nei limiti dei *budget* disponibili;
- k) la Carta europea del patrimonio architettonico, firmata ad Amsterdam il 26 settembre 1975, da cui la Convenzione di Granada discende direttamente accogliendone i principi fondamentali, promuove l'adozione di una politica di protezione del patrimonio architettonico incentrata sull'applicazione dei principi della conservazione integrata, che tengano conto del contesto in cui i beni sono collocati, del rispetto dei materiali originari e del valore, non solo dei singoli edifici, ma anche di gruppi di essi, che nel loro insieme presentino qualità eccezionali;
- l) per una efficace attività di conservazione programmata è indispensabile conoscere il grado di rischio di deterioramento del patrimonio culturale, per la cui corretta valutazione è necessario studiare tre diversi ordini di fattori, ovvero i caratteri specifici dei materiali costituenti il bene, la pericolosità antropica e la vulnerabilità dell'ambiente in cui è inserito il bene;

SUL PIANO SPECIFICO

- m) tra il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e il Consorzio per la salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia è stato in data 20.03.2013 stipulato il "Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio dell'architettura fortificata nel Friuli Venezia Giulia";
- n) il Protocollo di cui ante, all'articolo 6, intitolato (*Attività di studio e di ricerca*) demanda al Consorzio l'individuazione di un sistema di collaborazioni di tipo interdisciplinare con istituti, centri di studio e/o università per la promozione, il sostegno e la realizzazione di studi, ricerche e altre attività conoscitive aventi ad oggetto i beni architettonici fortificati, con la precisazione che l'attività di studio e ricerca è finalizzata sia al miglioramento delle conoscenze di livello generale relativamente all'architettura fortificata, sia all'approfondimento delle conoscenze specifiche del patrimonio fortificato regionale;
- o) la normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, come confermato da giurisprudenza del Consiglio di Stato, riserva ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo, (seppure con la precisazione del restare nella competenza dell'ingegnere civile la c.d. 'parte tecnica'). Tenuto conto che se da un lato il 'Codice' demanda all'Amministrazione di tutela le verifiche volte ad autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore culturale del bene - non può non estendersi anche alla verifica

- p) d'intesa tra Direzione regionale e Consorzio è stata attribuita primaria importanza al coinvolgimento delle Università della regione, e nel caso specifico dell'Università degli Studi di Udine, tenuto conto che: (i) nella legge istitutiva venivano alla stessa attribuiti gli scopi "di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli, e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli"; (ii) l'Università degli Studi di Udine, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di autonomia, approvato con D.R. n. 983 del 30 ottobre 1993 e successive modificazioni, si è data come fine "la promozione dello sviluppo e del progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli"; (iii) nell'ambito dell'Università degli Studi di Udine è da oltre un decennio attivo il corso di studio di laurea magistrale in architettura, così come in essa è attivo il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, cui nell'attuale ordinamento afferiscono le attività scientifiche e didattiche negli ambiti di diretta rilevanza, fatta salva l'autonomia del Consiglio del Corso di laurea per quanto normativamente di competenza di questo;
- q) l'attuazione delle attività rivolte alla diffusione della conoscenza della particolare tipologia di patrimonio culturale (beni architettonici fortificati del Friuli Venezia Giulia) in ottica di valorizzazione nelle linee delineate dal 'Codice' (art. 6, I e II periodo) riveste un elevato interesse di collaborazione scientifico/istituzionale tra la Direzione regionale, il Dipartimento e il Consorzio e pertanto le parti riconoscono e confermano il reciproco vantaggio, sia scientifico sia di sviluppo territoriale, ad interagire d'intesa - comunque senza vincoli di esclusività - in tal senso nonché a condurre congiuntamente esperienze in ambienti reali, utili anche a dare supporto alla preparazione dei futuri architetti - e, ove necessario od opportuno e come separatamente da convenirsi, azioni specifiche su casi puntuali - rivolte ad accrescerne la portata ;

Ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti

CONVENGONO
quanto segue:

Articolo 1
(Principi generali)

1. Le Parti cooperano in attività di studio e ricerca, per la diffusione della conoscenza in ottica di valorizzazione, dei beni appartenenti al patrimonio architettonico fortificato presenti nel Friuli Venezia Giulia.
2. La Direzione regionale e il Consorzio, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno e ferma l'autonomia didattica dell'Ateneo cooperano con quest'ultimo, nei limiti di quanto ravvisato necessario e/o opportuno, alla formazione dei futuri architetti in contesti aventi carattere di concretezza nel binomio "beni architettonici fortificati-ambiente circostante".

Articolo 2
(Ambiti di collaborazione)

1. Sono individuati i seguenti ambiti principali di collaborazione:
 - I) attività di studio e ricerca finalizzata al miglioramento delle conoscenze di livello generale relativamente all'architettura fortificata, alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni architettonici fortificati e alla conservazione della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro;
 - II) attività di studio e ricerca finalizzata all'approfondimento delle conoscenze specifiche del patrimonio fortificato del Friuli Venezia Giulia ai fini della conservazione della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro, tra le quali:

- a) studio dei caratteri specifici dei materiali tipici dei beni culturali architettonici fortificati del Friuli Venezia Giulia e di quanto a ciò connesso e conseguente;
- b) studio dei rischi costituenti minaccia ai beni culturali architettonici fortificati del Friuli Venezia Giulia e di quanto a ciò connesso e conseguente;
- c) studio del contesto in cui sono inseriti i beni culturali architettonici fortificati del Friuli Venezia Giulia, della vulnerabilità dei relativi ambienti e di quanto a ciò connesso e conseguente.

Articolo 3
(Funzioni da assolversi)

1. Le Parti individuano in particolare quali specifiche funzioni da assolversi in forza del presente atto quelle di:

- agire di concerto per la più idonea definizione di indirizzi comuni e trasversali per l'individuazione e la programmazione di adeguati interventi in riferimento agli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2;
- assicurare il mantenimento di un efficiente ed efficace rapporto di collaborazione;
- porre in comune gli elementi di conoscenza a disposizione;
- assicurare reciprocamente gli apporti di conoscenze esperienziali qualificate;
- assicurare nel comune interesse la congiunta supervisione sul regolare funzionamento delle iniziative attivate.

Articolo 4
(Raccordo e coordinamento)

1. Il coordinamento delle convergenti e condivise iniziative/azioni è attuato per il tramite di un "gruppo di coordinamento" composto da un rappresentante per ciascuna della Parti, designato da chi ne ha la rappresentanza.

Art. 5
(Atti di esecuzione del protocollo)

1. Rimane convenuto tra le Parti che tutti gli atti di esecuzione del presente protocollo verranno adottati secondo il principio della concertazione da realizzarsi in termini abbreviati e con formalità ridotte al minimo.

Articolo 6
(Proprietà dei risultati e loro pubblicizzazione)

1. I risultati degli studi/delle ricerche, derivanti dal presente protocollo, resteranno di congiunta proprietà delle parti, che potranno liberamente e singolarmente disporne per i propri fini istituzionali, in particolare per la pubblicazione a fini di divulgazione scientifica salvo quanto esposto al successivo comma.

2. Nel caso di pubblicazione dei risultati le Parti – previa comunicazione alle altre Parti - avranno cura, oltre che di citare la denominazione della singola iniziativa e l'origine della stessa, di riportare i nominativi degli autori e la loro affiliazione.

Articolo 7
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su iniziativa di almeno una delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. Non è ammesso tacito rinnovo.

Articolo 8
(Oneri di spesa)

1. La stipula del presente Protocollo non determina oneri di spesa per le parti.

Trieste/Udine 21/05/2013


Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
- arch. Giangiacomo Martines -


.....

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
- prof. Gaetano Russo -


.....

Il Presidente del "Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia"
- dr. Sergio Gelmi di Caporiacco -


.....